

**Da:** Comunicazioni Assofiduciaria  
**Inviato:** venerdì 22 febbraio 2019  
**Oggetto:** RASSEGNA STAMPA\_2019\_018\_S

**A tutte le Associate**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS – Temi di interesse*

**RASSEGNA STAMPA\_2019\_018\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Trasferimenti di sede al test di neutralità**

Le risposte delle Entrate a Telefisco 2019 riportano in primo piano – sia pure indirettamente – le ricadute fiscali degli strumenti giuridici “alternativi” con cui può avvenire il trasferimento all’estero della residenza di società che esercitano imprese commerciali. È il caso, in particolare, di fusioni, scissioni, e, seppure in modo più articolato, conferimenti d’azienda e di quote o azioni. Quanto a fusioni, scissioni e trasferimenti di sede, le operazioni sono caratterizzate da neutralità fiscale e la differenza principale tra operazioni in ambito domestico e internazionale è rappresentata dal fatto che in ambito internazionale la neutralità è subordinata alla sussistenza di una stabile organizzazione che residua in Italia al termine del trasferimento di residenza. Ciò tenuto conto da un lato della definizione di stabile organizzazione particolarmente “estesa” contenuta nell’articolo 162 del Tuir e dall’altro delle eventuali definizioni difformi contenute nelle Convenzioni bilaterali stipulate sin qui dall’Italia. Il contribuente ha il diritto di applicare la norma più favorevole tra quella convenzionale e quella domestica (ai fini che qui interessano, quella domestica). Poiché l’Italia ha espresso riserva di disapplicazione ai fini della cosiddetta Multilateral convention per molte delle modifiche poi inserite nell’articolo 162 del Tuir, è ragionevole supporre che la definizione di stabile organizzazione contenuta nelle Convenzioni sino ad oggi stipulate resterà diversa da quella contenuta nell’articolo 162 del Tuir, anche una volta che la Multilateral convention sarà stata ratificata dal nostro Paese. La questione della stabile organizzazione che residua dopo il trasferimento di residenza si pone sotto diversi profili: il primo punto è quanta parte del soggetto trasferito sia “confluita” nella stabile organizzazione italiana, vale a dire se e in quale misura lo Stato italiano abbia perso potestà impositiva su parte dell’azienda preesistente. Questo aspetto andrà valutato considerando anche se le funzioni determinanti dell’azienda siano in effetti uscite dal territorio italiano, dunque costituiranno elementi probatori i documenti eventualmente predisposti in annualità passate ai fini del transfer pricing (articolo 1, comma 6 del Dlgs 471/1997).

Fonte: Marco Abramo Lanza e Francesco Nobili, *Trasferimenti di sede al test di neutralità, in Il Sole 24Ore, 18 febbraio 2019.*

➤ **Azienda con avviamento «escluso»: non c’è plusvalenza in caso di eredità**

Un rilevante valore di avviamento, escluso da ammortamento, non fa scattare la plusvalenza sul trasferimento d'azienda. Il caso è quello del passaggio mortis causa di un'azienda dal padre al figlio. In particolare, secondo la Ctr Bologna (sentenza 2061/8/2018, presidente e relatore Alessandrini), l'inserimento ex novo di un cospicuo valore d'avviamento nel bilancio della ditta individuale "trasferita" non fa venire meno il regime di neutralità fiscale (valori contabili invariati), a patto che tale avviamento sia escluso da ammortamento. Quindi non c'è plusvalenza tassabile con l'Irpef. Secondo l'articolo 58, comma 1, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Inoltre, tali criteri si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la stessa azienda resti acquisita da uno solo di essi. Quest'ultima situazione è proprio quella verificatasi nel caso oggetto della sentenza, in cui una farmacia era passata dal padre deceduto ai figli eredi, che avevano continuato a gestirla da subito con una società di fatto, per poi effettuare un trasferimento notarile di quote a favore di uno soltanto degli eredi; la situazione contabile della nuova ditta, però, presentava un cospicuo valore di avviamento, che in precedenza non era presente. Secondo il Fisco, ciò costituiva una modifica dei valori fiscalmente rilevanti e, quindi, il trasferimento non poteva dirsi realizzato nel regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 58 del Tuir, sicché veniva recuperata a tassazione la plusvalenza emergente. Gli eredi, invece, contrapponevano il fatto che tale iscrizione contabile riguardava un "avviamento escluso", come espressamente specificato nel documento fiscale, tant'è che tale avviamento non era mai stato ammortizzato ed era stato indicato soltanto per garantire i crediti degli altri coeredi verso quello che aveva acquisito la farmacia. I giudici di merito hanno dato ragione ai contribuenti, stabilendo che erano state rispettate le condizioni previste dall'articolo 58, ovvero lo scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi e l'attribuzione a uno solo di essi; e sempre in base all'articolo 58 nessun effetto avrebbe potuto produrre, ai fini dell'ammortamento, l'iscrizione dell'avviamento, come in effetti era avvenuto. Da qui l'annullamento dell'atto impositivo del Fisco.

Fonte: Alessandro Borgoglio, *Azienda con avviamento "escluso": non c'è plusvalenza in caso di eredità*, in *Il Sole 24Ore*, 18 febbraio 2019.

## ➤ Elusione, applicato ai vecchi avvisi il nuovo articolo 20

L'ufficio non può riqualificare un atto ai fini dell'imposta di registro sulla base del contenuto economico desumibile da elementi estranei al contenuto dell'atto stesso e degli altri ad esso collegati: tale possibilità non è prevista nemmeno per il passato, stante la nuova norma che ha sancito l'effetto retroattivo delle modifiche apportate in materia nel 2017. A fornire questo principio è la Ctp di Milano nella sentenza 507/22/2019 (presidente Tucci, relatore Dolci) depositata il 6 febbraio u.s., la quale è una delle prime pronunce sul punto alla luce dei chiarimenti sulla relativa disciplina contenuti nell'ultima legge di Bilancio. La vicenda trae origine da due distinte operazioni avvenute nel 2016 con le quali una Srl cedeva ad una società un complesso immobiliare e contestualmente ad altra impresa il ramo d'azienda costituito dall'hotel contenuto in detto immobile. L'ufficio, anche in considerazione del fatto che tutti i soggetti coinvolti facevano parte del medesimo gruppo, riqualificava i due atti come unica operazione di cessione di ramo d'azienda con immobile, notificando alle tre società un

avviso di liquidazione con il quale si chiedevano le relative maggiori imposte di registro ed ipocatastali. L'atto impositivo veniva impugnato sostanzialmente eccependo la violazione dell'articolo 20 del Dpr 131/1986, atteso che l'ufficio non poteva effettuare la riqualificazione sulla quale si basava la pretesa erariale, come confermato anche dalla modifica di detta norma avvenuta nel 2017, che espressamente negava un tale potere all'amministrazione. L'Agenzia si costituiva confermando la correttezza del proprio operato, supportata da diverse pronunce di legittimità. La Ctp ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato. I giudici precisano che l'originaria formulazione dell'articolo 20 Tur permetteva all'ufficio la valutazione complessiva di più atti negoziali, anche non contestuali, considerando preminente la causa reale rispetto a quella apparente, potendo riqualificare quindi l'intera operazione. A seguito dell'intervento del legislatore con la legge di Bilancio 2018, il testo della disposizione veniva però sostanzialmente cambiato, limitando espressamente il potere di riqualificazione al singolo atto portato alla registrazione. Inoltre, i negozi giuridici collegati e gli altri elementi extratestuali possono rilevare solo nell'ambito del sindacato attribuito all'ufficio dalla norma generale antiabuso (articolo 10-bis della legge 212/2000). La Ctp dà atto che la Cassazione aveva stabilito che la nuova norma, introducendo dei limiti al potere di riqualificazione dei negozi giuridici da parte dell'amministrazione, non poteva avere effetto retroattivo e pertanto trovava applicazione solo dal 2018. Tale interpretazione è stata però superata grazie all'intervento del legislatore che con la legge di Bilancio 2019 ha chiarito che la norma del 2017 che aveva modificato l'articolo 20 costituiva interpretazione autentica di tale disposizione, eliminando pertanto qualsiasi dubbio sulla portata retroattiva. Pertanto, l'ufficio non poteva riqualificare l'operazione delle tre società, nonostante si trattasse di fatti del 2016 con atto impositivo notificato nel 2017.

Fonte: Stefano Sereni, *Elusione, applicato ai vecchi avvisi il nuovo articolo 20, in Il Sole 24Ore, 18 febbraio 2019*

**Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta. In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo [assofiduciaria@assofiduciaria.it](mailto:assofiduciaria@assofiduciaria.it)**

-----  
ASSOFIDUCIARIA  
Via Piemonte n. 39, 00187 Roma  
Tel. 064814153 - Fax 064814772  
[www.assofiduciaria.it](http://www.assofiduciaria.it)  
-----

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L'uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell'elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema.